



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Licenziamento  
orale**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Presidente -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Rel. Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**R.G.N. 27115/2024**

Cron.

Rep.

Ud. 08/04/2026

CC

**ORDINANZA**

sul ricorso 27115-2024 proposto da:

, rappresentato e difeso dall' avvocato

**- ricorrente -**

**contro**

S.R.L.;

**- intimata -**

**2026**

**1674**

avverso la sentenza n. 234/2024 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/06/2024 R.G.N. 312/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza n. 1898/2022 il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della s.r.l., aveva così provveduto: -



aveva dichiarato inefficace il licenziamento in forma orale intimato al ricorrente in data 31.05.2017; - aveva ordinato alla società resistente di reintegrare il nel posto di lavoro occupato nel periodo antecedente al licenziamento, con le mansioni e la qualifica in possesso prima del licenziamento; - aveva condannato la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura di 12 mensilità, oltre gli interessi sulle somme via via rivalutate; - aveva condannato la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al pagamento delle spese processuali come liquidate.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno accoglieva l'appello principale proposto dalla

s.r.l. contro la suddetta sentenza e in sua riforma, dichiarava improponibile l'impugnativa di licenziamento proposta dal con il ricorso di primo grado; dichiarava assorbito l'appello incidentale del compensava per intero fra le parti le spese del doppio grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito dava conto dello svolgimento del primo grado, del suo esito e dei contrapposti appelli autonomamente proposti dalle parti, che avevano dato luogo a distinti procedimenti, poi riuniti.

4. La Corte, quindi, considerava in sintesi: a) che il nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 31.5.2017; b) che, nel



costituirsì in giudizio la convenuta aveva eccepito di aver comunicato il licenziamento in forma scritta, allegando nel fascicolo telematico la copia scansionata dell'atto di recesso; c) quanto dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del in data 8.1.2021 per l'udienza cd. cartolare del 15.1.2021; d) quanto controdedotto in proposito dalla resistente; e) la motivazione resa dal primo giudice.

5. La Corte, nel non condividere detta motivazione, dopo una serie di considerazioni in fatto e in diritto, concludeva che la deduzione del contenuta nelle note di trattazione scritta dell'8.1.2021 - lungi dal costituire il mero disconoscimento della sottoscrizione "per ricevuta" della lettera di licenziamento, come tale idoneo a dar luogo al procedimento di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c. - era in realtà una contestazione che investiva l'intero contenuto dell'atto e la sua stessa formazione nonché l'effettiva conoscenza dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile di querela di falso, ma che l'onere di proporre la querela di falso gravava sul il quale però a tanto non aveva provveduto.

6. E da tanto conseguiva per la Corte che la questione inerente la utilizzabilità o meno della lettera di licenziamento era stata erroneamente risolta dal Tribunale ponendo a carico della s.r.l. l'onere di proporre l'istanza di verificaione, in quanto spettava invece al lavoratore presentare la querela di falso per inficiare la validità processuale del documento allegato dall'azienda per dimostrare il licenziamento scritto.

7. Pertanto, la Corte accoglieva l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento, sollevata dalla resistente.



8. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e successiva memoria.

9. L'intimata non ha svolto difese in questa sede, nonostante la regolare notificazione del ricorso per cassazione in data 9.12.2024 al procuratore costituito della s.r.l. in secondo grado.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342, 414, 434 e 216 c.p.c. per inammissibilità dell'appello in ragione della mancata impugnativa del punto relativo all'inutilizzabilità della lettera di licenziamento per omessa istanza di verifica; omissione di pronuncia sull'eccezione del in appello; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per giudicato interno; nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.". Il ricorrente precisa che: <Col presente motivo s'impugna la parte del dispositivo con cui la Corte di Appello di Salerno "1) (...) dichiara improponibile l'impugnativa del licenziamento proposta da con il ricorso di primo grado; 2) dichiara assorbito l'appello incidentale di ". S'impugnano, in correlazione, i seguenti passaggi motivazionali (pag. 12, 17, 18, 19 e 20): "Laddove la parte contro la quale venga prodotto un documento disconosce la propria sottoscrizione, si applica il procedimento di verifica della firma ex art. 214 e segg. cpc, onde grava sul soggetto che intende avvalersi del documento proporre l'istanza di verifica. Invece, quando il soggetto che ha apposto la firma sull'atto ne disconosca il contenuto (perché compilato absque



*pactis o perché firmato in bianco o perché di contenuto ignoto al firmatario né da lui concordato), deve proporsi la querela di falso, e tale onere grava sul soggetto che ha apposto la propria firma sul documento.*

*Tanto a prescindere dalla produzione in originale del documento (...)" (pag. 12) Nel caso di specie il nelle note di trattazione scritta del 08/01/2021, cioè dopo l'avvenuta allegazione del licenziamento scritto da parte della SRL, ha eccepito – con riferimento alla firma apposta "per ricevuta" in calce alla missiva di licenziamento del 24/05/2017 – di aver firmato varie "carte" davanti al datore di lavoro in epoca immediatamente successiva al sequestro del cantiere edile – sequestro di cui egli era pacificamente a conoscenza – senza tuttavia rendersi conto del loro effettivo contenuto e senza essere stato informato dal datore che vi fosse inclusa anche la lettera di recesso.*

*La deduzione del pertanto – lungi dal costituire il mero disconoscimento della sottoscrizione "per ricevuta" della lettera di licenziamento, come tale idoneo a dar luogo al procedimento di cui agli artt. 214 e segg. cpc – era in realtà una contestazione che investiva l'intero contenuto dell'atto e la sua stessa formazione nonché l'effettiva conoscenza dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile di querela di falso.*

*E l'onere di proporre la querela di falso gravava sul il quale però a tanto non ha provveduto.*

*Il lavoratore aveva infatti eccepito di non aver avuto conoscenza del contenuto del documento da lui firmato, con conseguente mancata consapevolezza che si trattasse della*



comunicazione scritta di licenziamento, da lui firmata "per ricevuta".

*In sostanza egli aveva addotto un riempimento del foglio da parte del datore di lavoro, a sua insaputa, pertanto absque pactis o sine pactis (...)" (pagg. 17-18)*

*"Nel caso di specie il                    ha negato il collegamento tra la propria sottoscrizione "per ricevuta" apposta in calce alla lettera di licenziamento e l'effettiva conoscenza del recesso datoriale.*

*Ne consegue che la questione inerente la utilizzabilità o meno della lettera di licenziamento è stata erroneamente risolta dal Tribunale ponendo a carico della SRL l'onere di proporre l'istanza di verifica, in quanto spettava invece al lavoratore presentare la querela di falso per inficiare la validità processuale del documento allegato dall'azienda per dimostrare il licenziamento scritto. (...)" (pagg. 19-20)*

*Le deduzioni del                    offerte in prime cure, già in sé incongrue e contraddittorie (avendo il lavoratore al contempo per un verso negato di avere apposto la firma e per altro verso affermato invece di non avere preso cognizione di cosa stesse firmando), risultano inoltre prive di supporto probatorio alla stregua degli altri elementi documentali acquisiti in giudizio." (pag. 20)>.*

Deduce che: "La Corte, introducendo temi d'indagine non proposti dall'appellante, ha emendato d'ufficio la motivazione del 1° Giudice non avvedendosi – come pure rilevato dal                    – che l'appellante non aveva impugnato la sentenza nel punto in cui rilevava l'inutilizzabilità della lettera di licenziamento in



manca di istanza di verifica, mai proposta dalla datrice di lavoro”.

2. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

3. A riguardo, occorre premettere che il primo giudice nella motivazione della propria decisione aveva considerato:

“... è ben vero che la società resistente ha depositato agli atti una lettera di licenziamento in data 31.05.2017 (cfr. all. 6 del fascicolo telematico di parte), tuttavia il ricorrente ha prontamente disconosciuto la conformità all’originale del documento ex art. 2719 cod. civ. e la stessa autenticità della firma apposta in calce e art. 214 e 215 cod. proc. civ. (cfr. le note scritte in data 08.01.2021), con conseguente inutilizzabilità di tale documento nel presente giudizio.

A fronte di tale condotta processuale del ricorrente, la società resistente non ha allegato l’originale della lettera di intimazione del licenziamento in data 31.05.2017 né ha formulato, nel contempo, istanza per la verifica della stessa ex art. 216 cod. proc. civ.: è ben vero che il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. non comporta la diretta inutilizzabilità del documento disconosciuto, potendo il giudice accertarne la conformità anche *aliunde*, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive, tuttavia nel caso di specie, a fronte del disconoscimento di conformità all’originale e dell’omesso deposito dell’originale da parte della società resistente, non risulta possibile accertare in altro modo la conformità della copia della lettera di licenziamento in data 31.05.2017 all’originale. Peraltro, non avendo la società resistente depositato in giudizio l’originale e avendo il ricorrente disconosciuto, comunque,



anche la firma in calce sulla copia depositata ex art. 214 cod. proc. civ., appare irrilevante ogni approfondimento circa la ritualità o meno della dichiarazione del ricorrente di non conformità della lettera di licenziamento all'originale ..." (così alle pagg. 3-4 della sentenza n. 1898/2022, prodotta in questa sede dal ricorrente).

3.1. Nell'atto di appello della ..... s.r.l. (pure qui depositato dal ricorrente) era stato dedotto a riguardo nella parte dedicata all'illustrazione dei motivi d'impugnazione che la suddetta motivazione "non coglie nel segno e pertanto deve essere modificata".

In particolare, si deduceva che: "Invero, le copie fotografiche di documenti scritti hanno la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche. Tuttavia in caso di disconoscimento di conformità con l'originale della copia fotografica non autenticata, questo giudizio va rigorosamente distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura dell'originale stesso, disciplinato dagli artt. 214 ss. c.p.c. L'accertamento della conformità della copia all'originale ed il controllo di autenticità di quest'ultimo si collocano infatti su piani nettamente diversi.

Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, il disconoscimento di conformità, a differenza di quello previsto dagli artt. 214 ss. c.p.c., non pone una preclusione formale al riconoscimento ed all'utilizzazione della scrittura. A ciò consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile solo attraverso l'esperimento positivo della procedura di verifica di cui all'art. 216 c.p.c., quella derivante dall'art.



2719 non esclude la possibilità di desumere altrimenti l'esistenza del documento originario, ricorrendo ad altri mezzi di prova, ed anche a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., n. 1324/2022; Cass. civ., n. 6176/2020; Cass. civ., n. 7522/2007; Cass. civ., n. 2419/2006; Cass. civ., n. 4395/2004; Cass. civ., n. 6090/2000; Cass. civ., n. 866/2000.

Ed ancora. L'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica prodotta in giudizio all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è quindi sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto (Cass. n. 24634/2021; Cass. n. 27633/2018; Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 1991/2006; Cass. n. 7496/1995). Inoltre, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, si deduce che nel caso in cui chi ha prodotto il documento ne dimostri la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquista *ex tunc* il valore di piena prova riconosciutagli dall'articolo *de quo*!

Ebbene nel caso di specie, la società ha esplicitamente dimostrato l'esistenza del licenziamento scritto per diversi ordini di motivi.

In primo luogo, ha depositato in originale la comunicazione di licenziamento redatta in data 24 maggio 2017 ricevuta a mani dal sig.

In secondo luogo, se non fosse stato redatto per iscritto la comunicazione di licenziamento non poteva essere comunicata all'Inps mediante comunicazione Unilav.



In terzo luogo, se veramente il sig. ~~fosse stato~~ licenziato verbalmente lo stesso avrebbe dovuto far pervenire immediatamente una raccomandata A/R (di cui si deve tenere copia) nella quale lo stesso si mette a disposizione per la ripresa immediata dell'attività dando conto del fatto di essere stato allontanato dal datore di lavoro" (così alle pagg. 5-6 del ricorso in appello della società).

A pag. 12 del medesimo atto della  s.r.l. tra gli atti e documenti depositati è indicato sub 2) "licenziamento in originale del 24 maggio 2017 (all. 2)".

3.2. Come accennato in narrativa, la Corte territoriale, dopo aver trascritto parte delle note scritte del difensore del lavoratore in data 8.1.2021 (cfr. pagg. 8-9 della sua sentenza) e la parte di motivazione del Tribunale espressiva appunto della *ratio decidendi* in punto di disconoscimento di quel documento (cfr. pagg. 11-12 della stessa sentenza), e all'esito di una serie di considerazioni in punto di diritto (cfr. pagg. 12-17 della sentenza), ha considerato che: <Nel caso di specie il  nelle note di trattazione scritta del 08/01/2021, cioè dopo l'avvenuta allegazione del licenziamento scritto da parte della SRL, ha eccepito – con riferimento alla firma apposta "per ricevuta" in calce alla missiva di licenziamento del 24/05/2017 – di aver firmato varie "carte" davanti al datore di lavoro in epoca immediatamente successiva al sequestro del cantiere edile – sequestro di cui egli era pacificamente a conoscenza – senza tuttavia rendersi conto del loro effettivo contenuto e senza essere stato informato dal datore che vi fosse inclusa anche la lettera di recesso.



La deduzione del , pertanto – lungi dal costituire il mero disconoscimento della sottoscrizione “per ricevuta” della lettera di licenziamento, come tale idoneo a dar luogo al procedimento di cui agli artt. 214 e segg. cpc – era in realtà una contestazione che investiva l’intero contenuto dell’atto e la sua stessa formazione nonché l’effettiva conoscenza dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile di querela di falso.

E l’onere di proporre la querela di falso gravava su’ il quale però a tanto non ha provveduto.

Il lavoratore aveva infatti eccepito di non avere avuto conoscenza del contenuto del documento da lui firmato, con conseguente mancata consapevolezza che si trattasse della comunicazione scritta di licenziamento, da lui firmata “per ricevuta”.

In sostanza egli aveva addotto un riempimento del foglio da parte del datore di lavoro a sua insaputa, pertanto *absque pactis o sine pactis*> (così alle pagg. 17-18 dell’impugnata sentenza).

Dopo ulteriori richiami giurisprudenziali, la Corte ha considerato: “Nel caso di specie il ha negato il collegamento tra la propria sottoscrizione “per ricevuta” apposta in calce alla lettera di licenziamento e l’effettiva conoscenza del recesso datoriale.

Ne consegue che la questione inerente la utilizzabilità o meno della lettera di licenziamento è stata erroneamente risolta dal Tribunale ponendo a carico della SRL l’onere di proporre l’istanza di verifica, in quanto spettava invece al lavoratore



presentare la querela di falso per inficiare la validità processuale del documento allegato dall'azienda per dimostrare il licenziamento per iscritto.

Ai fini di tale querela di falso, non era inoltre necessario produrre in giudizio l'originale dell'atto, alla luce della giurisprudenza sopra riportata.

Nel caso che ci occupa, dunque, in base al documento prodotto dall'azienda e firmato per ricevuta dal lavoratore, deve ritenersi che il recesso sia stato intimato e comunicato per iscritto" (così alle pagg. 19-20 della sua sentenza).

4. Orbene, l'impugnazione della sentenza di primo grado, proposta dalla società, come ben risulta dalla precedente trascrizione (sub § 3.1.), era senz'altro *in parte qua* conforme alle previsioni di cui all'art. 434, comma primo, c.p.c.

In particolare, il motivo formulato dall'allora appellante - a fronte di una decisione di prime cure nella cui motivazione (pure sopra trascritta sub § 3.) era stato, tra l'altro, affermato che "la società resistente non ha allegato l'originale della lettera di licenziamento in data 31.5.2017" - aveva globalmente, ma argomentatamente, investito tale capo della sentenza del Tribunale, sostenendo (anche, ma non soltanto) di aver, invece, "depositato in originale la comunicazione di licenziamento redatta in data 24 maggio 2017 ricevuta a mani dal sig. \_\_\_\_\_, come s'è visto, dichiarando di aver contestualmente prodotto "licenziamento in originale del 24 maggio 2017 (all. 2)".

4.1. Attualmente, il ricorrente assume che la Corte "mostra di non aver in alcun modo esaminato l'eccezione preliminare del



che, ove accolta, avrebbe potuto condurre a una declaratoria d'inammissibilità del gravame proposto dal datore di lavoro" (v. *in extenso* pagg. 15-16 del ricorso per cassazione).

A riguardo il ricorrente denuncia una "omissione di pronuncia sull'eccezione del \_\_\_\_\_ in appello".

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito e non di eccezioni di natura processuale, potendo il vizio di omessa pronuncia formularsi solo in relazione a motivi afferenti il merito delle questioni; il mancato esame da parte del giudice di merito di una questione processuale può configurare vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se e in quanto sia erronea e utilmente censurata la soluzione implicitamente data alla questione processuale (Cass. Sez. 3, n. 26913 del 16/10/2024; Cass. Sez. 6-2, n. 6174 del 14/03/2018; Cass. Sez. 6-2, n. 321 del 12/01/2016; Cass. Sez. 1, n. 22952 del 10/11/2015, per tutte).

Quindi, il ricorrente non può dolersi dell'omessa pronuncia circa la propria eccezione processuale d'inammissibilità dell'appello avversario.

5. Conseguentemente, priva di fondamento è la deduzione di un giudicato interno che il ricorrente profila quale conseguente alla dedotta "omessa impugnativa, da parte della società, del punto della motivazione in cui si rilevava l'inutilizzabilità del documento scritto".



6. Sempre nell'ambito del primo motivo, il ricorrente deduce altresì un vizio di ultrapetizione, perché la "Corte, introducendo temi d'indagine non proposti dall'appellante, ha emendato d'ufficio la motivazione del 1° Giudice non avvedendosi – come pure rilevato dal – che l'appellante non aveva impugnato la sentenza nel punto in cui rilevava l'inutilizzabilità della lettera di licenziamento in mancanza d'istanza di verifica, mai proposta dalla datrice di lavoro".

6.1. Il ricorrente, quando assume che la Corte avrebbe introdotto "temi d'indagine non proposti dall'appellante" società, pare alludere a quello che la Corte ha considerato sulla base di quanto dedotto dal lavoratore nelle proprie note in data 8.1.2021, dopo la costituzione della convenuta.

Ma è fuori discussione che la Corte territoriale ha legittimamente formato il proprio convincimento, tenendo conto di tutte le risultanze processuali a sua disposizione, comprensive di rispettive richieste e deduzioni delle parti e di quanto prodotto a livello documentale (cfr. *in extenso* pagg. 7-20 della sua sentenza), e ben poteva, in particolare, fornire la propria interpretazione delle deduzioni difensive del lavoratore nelle note scritte dell'8.1.2021, per sostenere che quelle deduzioni, benché declinate in chiave di disconoscimento, dovessero intendersi come espressive di una contestazione che doveva piuttosto tradursi in una querela di falso, di fatto però non proposta, come poi concluso in diritto dalla Corte distrettuale.

7. Con il secondo motivo denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione artt. 2727, 2729 e 2969 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c. per errata qualificazione dell'eccezione in 1° grado di disconoscimento della firma: nullità della sentenza in relazione



all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.". Il ricorrente dichiara che con questo motivo impugna "la parte dispositiva e i passaggi motivazionali, già richiamati nella descrizione del primo motivo di ricorso". Deduce che: "La Corte travisa il contenuto dell'eccezione formulata sul punto. Il difensore del lavoratore, nelle note di trattazione per la 1<sup>a</sup> udienza, ha riferito che il [redacted] aveva sottoscritto carte inerenti al cantiere (che dovevano essere consegnate ai Carabinieri) e non già il licenziamento. In ogni caso, non ha riferito d'aver sottoscritto un foglio in bianco poi riempito, arbitrariamente, dal datore. Quindi il [redacted] non era onerato a proporre querela di falso".

8. Il motivo è inammissibile.

9. La c.d. qualificazione, asseritamente errata, di cui si duole il ricorrente, come già rilevato nell'esaminare il primo motivo di ricorso, costituisce in realtà un'interpretazione del contenuto di un atto processuale di parte, vale a dire, delle ridette note difensive dell'8.1.2021 (contenuto trascritto alle pagg. 8-9 dell'impugnata sentenza), che la Corte ha fornito (tra la pag. 17 e la pag. 18 della sentenza).

Ebbene, tale interpretazione nulla ha a che vedere con le molteplici norme di diritto sostanziale e processuale di cui si denuncia la violazione (gli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici; art. 2969 c.c. in tema di "Rilievo d'ufficio" della decadenza; art. 99 c.p.c. sul "Principio della domanda"; art. 112 c.p.c. sulla "Corrispondenza tra chiesto e pronunciato").

In ogni caso, com'è noto, in tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censura il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto del giudizio deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.



1362 e ss. c.c., la cui portata è infatti generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione (Cass., sez. 2, Ordinanza n. 2360 del 31/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016; Cass., Sez. lav., 18/03/2014, n. 6226).

Il ricorrente, invece, nella doglianza in esame non deduce la violazione di nessuno dei canoni ermeneutici legali, né anomalie motivazionali in proposito, e, piuttosto, contrappone una propria interpretazione del ridetto atto di parte a quella operata dai giudici di secondo grado.

10. Con il terzo motivo denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione artt. 99, 112, 342, 414 e 434 c.p.c. per ritenuta contestazione delle modalità di formazione della lettera di licenziamento, non dedotta dal lavoratore – Violazione e/o falsa applicazione art. 101 c.p.c. per omessa assegnazione alle parti di termine per controdedurre al rilievo d'ufficio: nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.". Il ricorrente dichiara che: "Anche col presente motivo s'impugnano la parte dispositiva e i passaggi motivazionali richiamati nella descrizione del primo motivo di ricorso". Deduce che: "Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la difesa del non ha affermato, nelle note scritte per la 1<sup>a</sup> udienza, che il proprio assistito avrebbe firmato un foglio in bianco, poi riempito arbitrariamente dalla datrice. Inoltre, l'eventuale rilievo d'ufficio di tale circostanza, ove mai ammissibile, avrebbe dovuto essere preceduta dall'invito alle parti a dedurre sul punto (art. 101 co. 2 c.p.c. *ratione temporis* vigente).



11. Con il quarto motivo denuncia "Violazione e/o falsa applicazione artt. 2697 e 2719 c.c., art. 99 e 215 c.p.c. per l'autonomia del disconoscimento della sottoscrizione rispetto a contestazione sul contenuto del documento – inutilizzabilità della copia del preteso licenziamento – non sussistenza di obbligo di presentare querela di falso in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.". Il ricorrente dichiara che: "Anche col presente motivo s'impugnano la parte dispositiva e gli stessi passaggi motivazionali richiamati nella descrizione del primo motivo di ricorso". Deduce che: "Dalle difese del ricorrente di 1° grado non è dato evincere alcuna affermazione di aver sottoscritto documenti in bianco arbitrariamente riempiti dalla datrice. Per cui non emergono, dalle deduzioni difensive formulate, contraddizioni. Infatti il [redacted] ha contestato la conformità all'originale del documento (e non già il contenuto) disconoscendo, cautelativamente, la paternità della firma apposta allo stesso. La Corte ha quindi errato nel ritenere che il [redacted] dovesse proporre querela di falso, non sussistendo contraddizione nelle formulate difese".

12. Con il quinto motivo denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione artt. 2725, 2727 e 2729 c.c. e artt. 99, 115 e 116 c.p.c. per insussistenza di riconoscimento nelle affermazioni del difensore nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.". Dichiara che: "Anche col presente motivo s'impugnano la parte dispositiva e i passaggi motivazionali richiamati nella descrizione del primo motivo di ricorso". Deduce che: "La Corte ha errato nell'assegnare valenza ricognitiva alle affermazioni del difensore, contenute nelle note scritte per la prima udienza. Né quanto riferito nelle note introduce elementi



di contraddittorietà difensiva, avendo sostenuto (fin dal ricorso introduttivo) che il licenziamento era stato intimato oralmente, ma di certo non affermando la sottoscrizione di fogli in bianco”.

13. Con il sesto motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione artt. 99, 101, 112 e 420 c.p.c. per inutilizzabilità delle ulteriori circostanze fattuali dedotte alla 1<sup>a</sup> udienza: nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”. Dichiaro che: “Anche col presente motivo s’impugnano la parte dispositiva e i passaggi motivazionali già richiamati nella descrizione del primo motivo di ricorso”. Assume che: “Le deduzioni formulate dalla difesa del lavoratore, nelle note di trattazione scritta per la 1<sup>a</sup> udienza, sono inutilizzabili nell’esegesi proposta dalla Corte d’Appello, perché implicherebbero una modifica – non ammessa – delle deduzioni formulate in sede di ricorso. L’aver mutuato dalle stesse – come pretende ovvero assume la Corte – il riconoscimento del d’aver sottoscritto la lettera di licenziamento (in bianco) presuppone una modifica, non autorizzata dal Tribunale (art. 420 co. 1 c.p.c.), della deduzione, formulata in ricorso, di un licenziamento intimato oralmente”.

14. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono esaminabili congiuntamente, perché, pur facendo capo a mezzi di ricorso diversi (il terzo ed il sesto al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.; il quarto a quello di cui al n. 3) del medesimo comma, e il quinto, peraltro, cumulativamente, a quelli di cui ai nn. 3) e 5) dello stesso comma), attingono dichiaratamente gli stessi passaggi motivazionali aggrediti con i primi due motivi di ricorso esaminati.



14.1. Essi, inoltre, sono inammissibili per la stessa ragione di fondo illustrata in relazione al secondo motivo, in quanto, come risulta dal loro svolgimento, ruotano sempre, con riferimento a singoli punti, intorno all'interpretazione che la Corte distrettuale ha dato del contenuto delle note dell'8.1.2021.

Peraltro, le deduzioni del ricorrente in tali censure neanche sono aderenti all'effettiva motivazione resa dalla Corte d'appello. Quest'ultima, difatti, non ha ritenuto che la difesa del ricorrente aveva "affermato nelle note scritte per la 1<sup>a</sup> udienza, che il proprio assistito avrebbe firmato un foglio in bianco, poi riempito arbitrariamente dalla datrice".

La Corte, invece, ha concluso, come già riportato nell'esaminare il primo motivo, che: "Il lavoratore aveva infatti eccepito di non avere avuto conoscenza del contenuto del documento da lui firmato, con conseguente mancata consapevolezza che si trattasse della comunicazione scritta di licenziamento, da lui firmata "per ricevuta". In sostanza egli aveva addotto un riempimento del foglio da parte del datore di lavoro a sua insaputa, pertanto *absque pactis o sine pactis*" (così a pag. 18 dell'impugnata sentenza).

Dunque, la Corte d'appello non ha mai sostenuto che nelle ridette note il lavoratore avesse eccepito l'abuso di un foglio inizialmente in bianco da lui così sottoscritto e poi riempito da qualcuno per la datrice di lavoro.

15. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione art. 2 L. 604/66, art. 2 d.lgs. 23/15, art. 115 c.p.c., artt. 2719 e 2909 c.c. – necessità di prova scritta del licenziamento – inammissibilità di una prova presuntiva dello



stesso, mutuata dalla condotta successiva delle parti – giudicato interno sulla inutilizzabilità della copia del licenziamento prodotto – omesso esame dell'invito alla riassunzione con l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.". Dichiara che: "Col presente motivo s'impugnano la parte dispositiva e i passaggi motivazionali richiamati nella descrizione del primo motivo di ricorso nonché gli ulteriori seguenti passaggi motivazionali (pagg. 20, 21 e 22): *"Dalla comunicazione Unilav prot. n. 00760836 (prodotta dalla ditta sin dal primo grado nel fascicolo telematico) risulta che l'azienda ha illo tempore regolarmente comunicato la cessazione del rapporto di lavoro del al 31/05/2017 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo) con tempestiva comunicazione avvenuta in data 01/06/2017 ed inoltrata anche all'INPS nella stessa data.*

*L'estratto contributivo del (pure presente nel fascicolo telematico) attesta che, cessato il rapporto di lavoro con SRL in data 31/05/2017, il lavoratore ha percepito la NASPI dal 15/06/2017 al 28/11/2017. Tali evidenze processuali non sono state mai smentite dal lavoratore. (...) Nelle more, lungi dal proporre tempestiva impugnazione in sede giudiziaria, il lavoratore – come esposto dall'azienda in prime cure, con deduzioni che non sono state mai smentite dal – ha invece azionato nel corso dell'anno 2018 le sole spettanze retributive ancora dovute fino alla cessazione del rapporto ed anche il saldo del TFR, senza sollecitare o rivendicare il ripristino del rapporto di lavoro, e deducendo invece il recesso orale a distanza di oltre 2 anni dalla lettera del 24/05/2017. Pertanto, anche la condotta delle parti in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro non è coerente con la oralità del*



*licenziamento prospettata nel ricorso introduttivo del 31/12/2019, e avvalora per converso la fondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dalla SRL". Deduce che: "La Corte ha, poi, omesso di valorizzare la deduzione del (n. 4 premessa al ricorso) – oggetto quindi di contraddizione processuale – d'aver formulato invito alla riassunzione, già nell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento prodotta in atti (all. 4 a ricorso di 1° grado: *ivi*, all. D.4)".*

16. Con l'ottavo motivo denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione art. 2 L. 604/66, art. 2 d.lgs. 23/15, art. 115 c.p.c. e art. 2729 c.c. – necessità di prova scritta del licenziamento – non configurabilità di licenziamento valido ed efficace in caso di sottoscrizione di foglio in bianco poi riempito dal datore di lavoro *absque pactis* o *sine pactis* – in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.". Il ricorrente dichiara che: "Col presente motivo s'impugnano la parte dispositiva e i passaggi motivazionali richiamati nella descrizione dei motivi n. 1 e n. 7". Deduce che: "La tesi della Corte (ammissione di sottoscrizione di foglio in bianco), anche se fondata (il che non è!) non giustifica la declaratoria d'improponibilità del ricorso. Il licenziamento costituisce, infatti, atto recettizio – e non già negoziale – con cui la società comunica formalmente ed esplicitamente al lavoratore l'intervenuta decisione di interrompere il rapporto di lavoro. Quindi, la sottoscrizione di un foglio in bianco da parte del lavoratore implica, evidentemente, l'assenza di una formale comunicazione del datore dell'atto recessivo. Il successivo riempimento, da parte del datore, di tale foglio non assolve alla funzione conoscitiva, a favore del lavoratore, della volontà recessiva. E' a dire che se il datore avesse riempito il foglio in bianco, inserendo contenuti non previamente comunicati al



lavoratore, significherebbe che il licenziamento non glielo avrebbe previamente intimato per iscritto e, quindi, anche in tal caso sarebbe inefficace l'interruzione del rapporto".

17. Il settimo e l'ottavo motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.

18. Occorre ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, *ex plurimis*, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

18.1. E tale situazione d'inestricabile promiscuità si riscontra nel settimo motivo in cui, in ordine alla medesima questione, sono cumulativamente fatti valere i diversi mezzi di cui ai nn. 3) e n. 5) dell'art. 360, comma primo, c.p.c., ed è nuovamente dedotto il "giudicato interno sulla inutilizzabilità della copia del licenziamento prodotto" (di cui s'è già detto nell'esaminare il primo motivo).



19. Infine, l'ottavo motivo torna a sostenere che la Corte di merito avrebbe <ravvisato, nell'ipotizzato meccanismo di "sottoscrizione di foglio in bianco, poi riempito dal datore di lavoro" una forma di valido licenziamento>; laddove, come già notato in precedenza (v. § 14.1. che precede), la Corte non ha attribuito al lavoratore di aver dedotto o eccepito questo, tanto che ha poi specificato di ritenere che "il [ ] ha negato il collegamento tra la propria sottoscrizione "per ricevuta" apposta in calce alla lettera di licenziamento e l'effettiva conoscenza del recesso datoriale" (così a pag. 19 della sua sentenza).

Pertanto, detto ultimo motivo neppure è pertinente alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata sul punto.

20. Nulla dev'essere disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, in quanto l'intimata non ha svolto difese in questa sede. Nondimeno il ricorrente è tenuto al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'8 aprile 2026.

La Presidente

Antonella Pagetta



Numero registro generale 27115/2024

Numero sezionale 1674/2026

Numero di raccolta generale 17089/2026

Data pubblicazione 31/05/2026

